



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

29.11.2023

Rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2023 dell'ordinanza sull'effi- cienza energetica

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
1.1	Asciugabiancheria domestiche (allegato 1.3).....	1
1.2	Frigoriferi (allegato 1.1).....	1
1.3	Condizionatori d'aria e ventilatori (allegato 1.13)	1
1.4	Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (allegato 1.21).....	1
1.5	Sorgenti luminose (allegato 1.22).....	1
2.	Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni	2
3.	Conseguenze su economia, ambiente e società	2
4.	Rapporto con il diritto europeo.....	2
5.	Commento agli allegati	2

1. Punti essenziali del progetto

Con la presente revisione dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'efficienza energetica (OEEne, RS 730.02) vengono riprese le rettifiche di cui al nuovo regolamento delegato (UE) 2023/2048 del 4 luglio 2023 per gli allegati 1.1, 1.13, 1.21 e 1.22. Queste correzioni sono classificate dalla Commissione UE come rettifiche minori. Nell'UE non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

Nell'allegato 1.3 viene fornito un chiarimento sul criterio di distinzione tra asciugabiancheria domestiche per case unifamiliari e case plurifamiliari.

1.1 Asciugabiancheria domestiche (allegato 1.3)

Per quanto riguarda le esigenze di efficienza energetica della asciugabiancheria domestiche, dal 1° gennaio 2024 nell'OEEne viene fatta una distinzione tra modelli per case unifamiliari e modelli per case plurifamiliari. Questi ultimi sono caratterizzati in particolare da una struttura più robusta e da un processo di asciugatura più rapido per garantire un uso comune più frequente rispetto a quanto avviene in una casa unifamiliare. Nella versione attuale dell'OEEne la distinzione è fatta solo sulla base della potenza di asciugatura (valore limite 4 kg/h per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico). Finora non era stata fatta alcuna distinzione esplicita fra asciugabiancheria domestiche per case unifamiliari e asciugabiancheria per case plurifamiliari. Ora si afferma esplicitamente che per le asciugabiancheria domestiche progettate per l'uso negli spazi comuni di case plurifamiliari, con una capacità di asciugatura superiore a 4 kg all'ora, l'indice dell'efficienza energetica (IEE) deve essere inferiore a 32. Tutte le altre asciugabiancheria domestiche devono invece avere un IEE inferiore a 24.

Questo adeguamento crea chiarezza nel testo dell'ordinanza ed evita, tra l'altro, che possano essere immesse sul mercato asciugabiancheria domestiche per case unifamiliari veloci e ad alte prestazioni con un'efficienza energetica peggiore, cosa che è fondamentalmente prevista solo per le asciugabiancheria domestiche per case plurifamiliari.

1.2 Frigoriferi (allegato 1.1)

Vengono riprese rettifiche di cui al nuovo regolamento delegato (UE) 2023/2048, GU L236 del 26.9.2023, pag.1, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/2016.

1.3 Condizionatori d'aria e ventilatori (allegato 1.13)

Vengono riprese rettifiche di cui al nuovo regolamento delegato (UE) 2023/2048, GU L236 del 26.9.2023, pag.1, che rettifica il regolamento delegato (UE) n. 626/2011.

1.4 Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (allegato 1.21)

Vengono riprese rettifiche di cui al nuovo regolamento delegato (UE) 2023/2048, GU L236 del 26.9.2023, pag.1, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/2018.

1.5 Sorgenti luminose (allegato 1.22)

Vengono riprese rettifiche di cui al nuovo regolamento delegato (UE) 2023/2048, GU L236 del 26.9.2023, pag.1, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/2015.

2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

I requisiti in materia di efficienza energetica e relativa etichettatura degli impianti e degli apparecchi prodotti in serie sono disciplinati a livello federale; i Cantoni e i Comuni non sono coinvolti nella loro attuazione. Le nuove precisazioni concernenti le asciugabiancheria domestiche, così come le rettifiche riguardanti i frigoriferi, i condizionatori d'aria e i ventilatori, gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta e le sorgenti luminose, possono essere attuate con le risorse di personale e i crediti di progetto dell'UFE già disponibili e non comportano oneri aggiuntivi.

3. Conseguenze su economia, ambiente e società

Le nuove precisazioni concernenti le asciugabiancheria domestiche, così come le rettifiche riguardanti i frigoriferi, i condizionatori d'aria e i ventilatori, gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta e le sorgenti luminose, non comportano conseguenze particolari su economia, ambiente e società.

4. Rapporto con il diritto europeo

L'adeguamento al diritto europeo avviene secondo i principi contenuti nella legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51). Per quanto riguarda le esigenze per la commercializzazione di apparecchi, la Svizzera riprende fundamentalmente, tra le altre, le prescrizioni dell'UE; sono ammesse solo le deroghe previste dal Consiglio federale nell'ordinanza del 19 maggio 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8).

Le nuove precisazioni concernenti le asciugabiancheria domestiche, così come le rettifiche riguardanti i frigoriferi, i condizionatori d'aria e i ventilatori, gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta e le sorgenti luminose, non creano nuovi ostacoli al commercio.

5. Commento agli allegati

Allegato 1.1: Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete

Numero 3.1: La nota a piè di pagina è completata con il riferimento al nuovo regolamento delegato (UE) 2023/2048, GU L236 del 26.9.2023, pag. 1.

Allegato 1.3: Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete

Numeri 2.1-2.3: Precisazioni sul criterio di distinzione della potenza di asciugatura per le asciugabiancheria domestiche: la potenza di asciugatura di oltre 4 kg all'ora riguarda solamente le asciugabiancheria domestiche progettate per l'uso negli spazi comuni di case plurifamiliari. Esse possono essere commercializzate e cedute solo se il loro indice dell'efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato II numero 1 del regolamento delegato (UE) n. 932/2012 è inferiore a 32. Tutte le altre asciugabiancheria domestiche devono invece avere un IEE inferiore a 24.

In occasione di questa precisazione, vengono inoltre eliminate disposizioni obsolete.

Allegato 1.13: Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete

Numero 4.1: La nota a pie' di pagina è completata con il riferimento al nuovo regolamento delegato (UE) 2023/2048, GU L236 del 26.9.2023, pag. 1.

Allegato 1.21: Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete

Numero 3.1: La nota a pie' di pagina è completata con il riferimento al nuovo regolamento delegato (UE) 2023/2048, GU L236 del 26.9.2023, pag. 1.

Allegato 1.22: Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di sorgenti luminose e unità di alimentazione separate

Numero 3.1: La nota a pie' di pagina è completata con il riferimento al nuovo regolamento delegato (UE) 2023/2048, GU L236 del 26.9.2023, pag. 1.